



Provincia di Sondrio

Regolamento del Consiglio Provinciale

Testo coordinato dalla deliberazione del consiglio provinciale n. 68 del 26 novembre 2004 di approvazione con le deliberazioni del consiglio provinciale n. 46 del 2 ottobre 2006 e n. 55 del 28 novembre 2007 di modifica.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I

APPLICAZIONE E LUOGO DELLE SEDUTE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il funzionamento del consiglio provinciale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente del consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentiti i capigruppo, o i loro vice, presenti all'adunanza e udito il parere del segretario generale.
3. La risoluzione di eventuali eccezioni che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento, è rimessa al presidente del consiglio, sentito il parere del segretario generale, salvo appello al consiglio qualora la decisione del presidente del consiglio venga contestata anche da un solo consigliere; in quest'ultima ipotesi il presidente del consiglio concederà la parola per tre minuti ad un solo oratore che intenda opporsi. Dopo di che si pronuncerà il consiglio seduta stante.

Articolo 2 – Luogo delle sedute

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di norma, presso la sede provinciale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del consiglio provinciale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurandosi allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del consiglio. Appositi spazi sono assegnati ai rappresentanti degli organi d'informazione, collocati in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività.
3. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Provincia.
4. Nella sala dell'adunanza, durante la riunione, vanno esposte le bandiere della Repubblica, dell'Unione Europea, della Regione Lombardia e della Provincia.
5. Allorquando, per particolari ragioni, da indicare nell'avviso di convocazione, l'adunanza non si tenga nella sede provinciale, dovrà essere dato pubblico avviso, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di inizio.

CAPO II IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Articolo 3 - Elezione e competenze del presidente del consiglio

1. Lo statuto disciplina l'elezione e le competenze del presidente del consiglio.

Articolo 4 - Funzioni del presidente del consiglio

1. Il presidente del consiglio riceve le proposte di deliberazioni, di mozioni e di ordini del giorno di indirizzo. Salvo diverso accordo con i proponenti o diverse scadenze stabilite dalla legge, egli è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno del consiglio entro venti giorni successivi qualora siano presentate dalla giunta provinciale, in caso di deliberazioni, o da un quinto dei consiglieri, in caso di mozioni. Egli riceve, inoltre, le interrogazioni e le interpellanze presentate dai consiglieri e le trasmette al presidente della provincia, disponendo per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile; quando queste rivestono carattere urgente si applicano le disposizioni dell'articolo 21.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il presidente del consiglio deve garantire l'imparzialità e la difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei consiglieri.
3. Spetta al presidente del consiglio aprire, sospendere e togliere la seduta del consiglio provinciale.

CAPO III

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE – ARTICOLAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Articolo 5 – Autonomia funzionale e organizzativa del consiglio provinciale

1. Il consiglio provinciale, nello svolgimento delle attività istituzionali previste dalla vigente normativa, ha autonomia funzionale ed organizzativa che si esercita mediante:
 - a. la capacità di spesa, nei limiti degli importi concordati e stanziati in bilancio, secondo le previsioni del presente regolamento;
 - b. l'utilizzo autonomo delle risorse e delle strutture dell'ente destinate all'attività del consiglio e di tutte le sue componenti istituzionali;
 - c. la promozione e la realizzazione di iniziative connesse alle proprie funzioni.
2. Annualmente, con apposita previsione di bilancio, è stanziato il fondo per il funzionamento del consiglio provinciale, per l'esercizio delle proprie competenze istituzionali e per il finanziamento delle spese relative ai gruppi consiliari regolarmente costituiti.
3. La relazione previsionale e programmatica indica le risorse e i programmi relativi al fondo di cui al precedente comma 2); il piano esecutivo di gestione ne suddivide gli interventi di spesa in capitoli.
4. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui ai commi precedenti sono assunti dagli organi provinciali competenti per legge. Ove siano necessarie deliberazioni della giunta provinciale, esse sono sottoposte al presidente della Provincia su richiesta del presidente del consiglio.
5. In sede di predisposizione del bilancio di previsione, il presidente della Provincia e il presidente del consiglio, assistiti dal dirigente del settore "Affari generali e risorse finanziarie", concordano la proposta di quantificazione del fondo, di cui al comma 2, sulla base di un programma predisposto dal presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.

Articolo 6 – I gruppi consiliari

1. Lo statuto disciplina la costituzione dei gruppi consiliari.
2. Per l'esercizio delle loro funzioni, ai gruppi consiliari è assicurata la fruibilità di locali, di attrezzature e di servizi telematici, tenuto conto della disponibilità e della consistenza numerica dei gruppi stessi.

Articolo 7 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio per il proficuo andamento dell'attività del consiglio ed ha i seguenti compiti:
 - a) Organizzazione dei lavori consiliari e di commissione;
 - b) Partecipazione popolare, diritto d'accesso e di informazione dei cittadini;
 - c) Collaborazione con il presidente del consiglio secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - d) Esame e valutazione di argomenti non riconducibili ad alcuna commissione consiliare.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata, di norma, almeno tre giorni prima della riunione ed è presieduta dal presidente del consiglio. Nei casi d'urgenza la conferenza può essere convocata 24 ore prima della data fissata per la riunione anche mediante telefono o telefax o posta elettronica. Per le adunanze valide a prescindere dal numero degli intervenuti, si osservano le norme di cui al successivo articolo 13.

3. La conferenza è inoltre convocata dal presidente del consiglio quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo e comunque prima della formulazione dell'ordine del giorno per la convocazione del consiglio provinciale.
4. Alle sedute della conferenza dei capigruppo partecipa il presidente della Provincia o un assessore da lui delegato.
5. I capigruppo o i loro vice hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Ai componenti partecipanti alle sedute della conferenza sono riconosciute le indennità e i rimborsi ai sensi della legge.

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 8 - Costituzione e composizione e nomina

1. Il consiglio, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di commissioni consiliari permanenti, costituite con criterio proporzionale nel proprio seno; ogni gruppo porta in ciascuna commissione un numero di voti corrispondente alla propria rappresentanza in consiglio provinciale.
2. I componenti delle commissioni, permanenti, costituite da consiglieri provinciali, sono nominati dal consiglio provinciale, a votazione palese, su designazione dei capigruppo consiliari entro trenta giorni dalla prima seduta del consiglio provinciale; nel caso di surrogazione il consiglio provinciale provvede, su indicazione dei capigruppo consiliari interessati, nella prima seduta successiva.
3. La mancata designazione non pregiudica la costituzione di una o più commissioni permanenti, alla cui integrazione si provvederà nella prima riunione di consiglio dopo la designazione da parte del capogruppo inadempiente.
4. Ogni commissione è composta da un rappresentante per ogni gruppo consiliare, avente un numero di voti pari al numero dei componenti del gruppo in consiglio provinciale. Alle riunioni delle commissioni consiliari possono partecipare, senza diritto di voto, i capigruppo consiliari, se non già componenti della stessa, il presidente della Provincia, il presidente del consiglio e gli assessori provinciali.
1. I commissari sono tenuti a partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari; essi devono giustificare la loro assenza entro dieci giorni dalla riunione. I commissari che non intervengono per tre sedute consecutive ovvero a quattro sedute nell'anno, senza giustificato motivo, vengono segnalati dal presidente della commissione al presidente del consiglio, il quale provvede al formale richiamo, dandone comunicazione al consiglio provinciale nella prima seduta utile.
2. I consiglieri provinciali, non componenti della commissione, possono partecipare alle sedute senza diritto di parola e di voto.

Articolo 9 – Numero e competenze

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - 1[^] commissione – “Affari istituzionali, programmazione economica e bilancio”:
 - Affari istituzionali
 - Organizzazione uffici e personale
 - Programmazione economica
 - Bilancio
 - Controllo di gestione
 - Servizio informatico.
 - 2[^] commissione – “Pianificazione territoriale, risorse naturali – energia e turismo”:
 - Pianificazione territoriale
 - Trasporti
 - Acque e risorse energetiche
 - Turismo, attività produttive e sport.
 - 3[^] commissione – “Formazione, lavoro, politiche sociali, istruzione e cultura”:
 - Formazione professionale e mercato del lavoro
 - Servizi e politiche sociali
 - Istruzione
 - Cultura.

4^ commissione – “Risorse ambientali e agricoltura”:

- Difesa dell'ambiente
- Sistema idrico
- Rifiuti
- Parchi e aree protette
- Caccia e pesca
- Attività estrattive
- Agricoltura.

5^ commissione – “Infrastrutture, lavori pubblici e protezione civile”:

- Infrastrutture e viabilità
- Lavori pubblici e patrimonio
- Calamità naturali e protezione civile.

Articolo 10 – Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Nella prima seduta, convocata dal presidente del consiglio, ogni commissione elegge un presidente a maggioranza assoluta dei voti/rappresentati.
2. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione. In caso di assenza o di impedimento del presidente le commissioni sono convocate e presiedute dal presidente del consiglio o da un consigliere componente della commissione da esso delegato.
3. Le convocazioni di cui al precedente comma sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nella loro residenza, almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza, salvo giustificati motivi d'urgenza: in tal caso la convocazione può avvenire con preavviso telefonico o via fax di almeno ventiquattr'ore. Si potrà far uso della procedura elettronica solo nel caso di preventiva adesione del consigliere interessato. Il commissario richiedente deve dare atto della comunicazione della ricezione mediante e-mail dell'avvenuta consegna elettronica dell'avviso di convocazione e del materiale allegato agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il segretario della commissione conserverà agli atti la trasmissione delle e-mail di comunicazione e di ricezione. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine al presidente della Provincia, al presidente del consiglio, agli assessori, ai capigruppo, ai consiglieri, al segretario generale o suo delegato; copia dell'avviso è affisso all'albo pretorio e inserito nel portale informatico provinciale.

Articolo 11 – Funzionamento delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Le commissioni si tengono in seduta segreta per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti e valutazioni discrezionali di fatti riguardanti persone.
2. Le riunioni sono ritenute valide quando è presente la metà più uno dei voti/rappresentati. In caso di necessità ogni commissario può farsi sostituire da un altro consigliere provinciale del medesimo gruppo, dando comunicazione al presidente della commissione.
3. Nel caso in cui gli argomenti in trattazione associno la competenza di più commissioni consiliari, il presidente del consiglio potrà convocare sedute congiunte. In tal caso la seduta sarà presieduta dal presidente del consiglio.
4. Quando vengono trattati argomenti riguardanti la modifica dello statuto e/o del regolamento del consiglio provinciale, la commissione competente può essere convocata e presieduta anche dal presidente del consiglio provinciale

Articolo 12 – Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio provinciale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
2. Le commissioni possono avvalersi della consulenza di esperti e della collaborazione degli uffici provinciali.
3. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio proposti dalla giunta, o rinviati dal consiglio o richiesti dalla commissione.
4. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, potendo riferire al consiglio con relazioni inviate al presidente del consiglio e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il presidente del consiglio può riferire all'adunanza il presidente della commissione.
5. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Ai fini della presentazione di proposte di deliberazioni, la relativa decisione dovrà essere comunicata al segretario generale che incaricherà il dirigente del settore competente di curare la redazione dello schema di proposta deliberativa, corredata dai relativi pareri di cui all'articolo 49 del T.U.E.L.. Il suddetto schema dovrà essere trasmesso, di norma entro dieci giorni, dalla predetta comunicazione alla commissione interessata che provvederà alla relativa verifica e al conseguente invio al presidente della Provincia e alla giunta per opportuna conoscenza e al presidente del consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Articolo 13 – Segreteria delle commissioni – Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal segretario generale.
2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, che possono essere sottoscritti dallo stesso, previa autorizzazione anche telefonica del presidente della commissione. Spetta altresì al segretario della commissione curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sintetico delle adunanze che viene sottoscritto dal presidente della commissione e dal segretario. I verbali sono approvati dall'adunanza successiva a quella cui si riferiscono con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI, D'INDAGINE E DI CONTROLLO O GARANZIA

Articolo 14 – Commissioni consultive speciali

1. Il consiglio con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può istituire commissioni consultive speciali incaricate di effettuare ricerche conoscitive su problemi di esclusiva competenza della Provincia.
2. La deliberazione con la quale è istituita una commissione speciale deve contenere i nominativi dei consiglieri che la costituiscono, nella stessa composizione delle commissioni consiliari permanenti; nella prima seduta, convocata dal presidente del consiglio, la commissione elegge un presidente a maggioranza assoluta dei voti/rappresentati.
3. La suddetta deliberazione ne definisce le funzioni, gli obiettivi e i tempi di operatività.
4. Le funzioni di segretario delle commissioni speciali sono svolte con le stesse modalità previste per le commissioni consiliari permanenti.

Articolo 15 – Commissioni d'indagine

1. Il consiglio con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può istituire commissioni d'indagine finalizzate all'accertamento di fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti gli organi della Provincia, dai dipendenti provinciali, dai rappresentanti della Provincia in enti, aziende e istituzioni.
2. La deliberazione con la quale è istituita una commissione d'indagine deve contenere i nominativi dei consiglieri che la costituiscono, nella stessa composizione delle commissioni consiliari permanenti; nella prima seduta, convocata dal presidente del consiglio, la commissione elegge un presidente a maggioranza assoluta dei voti/rappresentati.
3. La suddetta deliberazione ne definisce le funzioni, gli obiettivi e i tempi di operatività.
4. Le funzioni di segretario delle commissioni speciali sono svolte con le stesse modalità previste dal presente regolamento per le commissioni consiliari permanenti.

Articolo 16 – Sedute delle commissioni d'indagine

1. Le riunioni della commissione d'indagine non sono pubbliche, non sono ammesse deleghe, i componenti sono tenuti al segreto d'ufficio come pure i soggetti che vengono ascoltati e devono astenersi, sino alla conclusione dell'indagine, da qualsiasi dichiarazione pubblica sull'oggetto fonte d'esame.
2. Alla commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio.

Articolo 17 - Conclusione dell'indagine

1. Al termine dell'indagine, il presidente della commissione pone in votazione una relazione che si considera approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei voti/rappresentati.
2. La relazione conclusiva approvata viene sottoscritta dal presidente e dal segretario della commissione e trasmessa al presidente del consiglio affinché venga inserita all'ordine del giorno del consiglio in una seduta da tenersi entro i trenta giorni successivi.

Articolo 18 – Commissioni di garanzia o di controllo

1. Il consiglio con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può istituire commissioni di garanzia o di controllo.
2. La deliberazione con la quale è istituita una commissione di garanzia o di controllo deve contenere i nominativi dei consiglieri che la costituiscono, nella stessa composizione delle commissioni consiliari permanenti; la prima seduta è convocata dal presidente del consiglio; la commissione nomina il presidente

fra i consiglieri di opposizione designati dai gruppi di minoranza; viene eletto presidente il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti/rappresentati.

3. La suddetta deliberazione ne definisce le funzioni, gli obiettivi e i tempi di operatività.
4. Le funzioni di segretario delle commissioni di garanzia o di controllo sono svolte con le stesse modalità previste per le commissioni consiliari permanenti.

TITOLO II

I CONSIGLIERI PROVINCIALI

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 19 - Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri provinciali, le procedure di convalida, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito alla Provincia, la surroga dei consiglieri dimissionari, la decadenza e la rimozione, la sospensione delle funzioni e la loro posizione giuridica sono regolati dal T.U.E.L..

CAPO II

DIRITTI

Articolo 20 - Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento da sottoporre alla deliberazione del consiglio provinciale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. La presentazione di proposte di deliberazione al consiglio avviene mediante trasmissione al presidente del consiglio, il quale la trasmette al presidente della Provincia e al segretario generale che entro sette giorni, provvede ad acquisire i pareri richiesti; il presidente del consiglio, a pareri acquisiti, attiva il presidente della commissione consiliare competente per l'esame preliminare della proposta. Il consigliere o il primo firmatario della proposta di deliberazione partecipa ai lavori della commissione consiliare, qualora non sia di essa componente, relazionando sulla sua proposta o fornendo i chiarimenti che dovessero essere richiesti. L'esame della proposta di deliberazione, da parte della predetta commissione, è pregiudiziale all'inserimento all'ordine del giorno dei lavori consiliari.
3. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al presidente del consiglio almeno 24 ore prima della seduta in cui verranno esaminati; solo nel caso in cui ci sia l'accordo della maggioranza dei consiglieri gli emendamenti possono essere presentati anche durante la seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
4. Gli emendamenti agli stanziamenti del progetto di bilancio e alle variazioni di bilancio devono essere presentati con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di contabilità.
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal presidente del consiglio al segretario generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il segretario generale, su richiesta del presidente del consiglio, demanda ai responsabili di settore competenti l'espressione dei pareri. Su richiesta effettuata dal segretario generale, per acquisire i necessari pareri, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali pareri non siano acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
6. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione degli emendamenti per una sola volta e per non più di 3 minuti.

7. Per gli emendamenti non si procede a dichiarazione di voto.

Articolo 21 – Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno di indirizzo

1. I consiglieri hanno diritto di presentare durante la seduta consiliare al presidente del consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno di indirizzo su argomenti che riguardano esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del consiglio provinciale e le altre competenze allo stesso attribuite dal T.U.E.L. e dallo statuto. E' inoltre facoltà del presidente del consiglio ammettere alla discussione interrogazioni, interpellanze, mozioni o ordini del giorno di argomento più generale, presentati durante la seduta consiliare, salvo appello al consiglio qualora la decisione venga da uno o più consiglieri contestata. In quest'ultima ipotesi il presidente del consiglio concederà la parola per 3 minuti a un consigliere a favore e uno contro la richiesta, dopodiché il consiglio si pronuncerà seduta stante.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, inoltrata al presidente della Provincia, se un fatto sussista, se una notizia sia esatta, se la giunta intenda comunicare al consiglio determinati documenti, o abbia preso o intenda prendere qualche decisione su dati argomenti.
3. L'interpellanza consiste nella domanda inoltrata al presidente della Provincia per conoscere i motivi in base ai quali sono state adottati provvedimenti e gli intendimenti dell'azione di governo. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al presidente del consiglio entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
4. Quando l'interrogazione o l'interpellanza hanno carattere urgente, possono essere effettuate anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al presidente del consiglio e ne dà diretta lettura al consiglio. Il presidente della Provincia, o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro 5 giorni da quello di presentazione o dare risposta nella seduta successiva, a scelta dell'interrogante.
5. Le mozioni e gli ordini del giorno di indirizzo e di argomento più generale devono essere presentati per iscritto al presidente del consiglio, sottoscritti dal consigliere proponente e sono iscritti all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio che sarà convocata dopo la presentazione.
6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio provinciale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività della Provincia e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
7. Gli ordini del giorno di indirizzo consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativi a fatti e questioni di interesse locale o nazionale, che investono problemi sociali di carattere generale, politici ed economici e sono sottoposti all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Articolo 22 - Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio provinciale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, dando la priorità nell'ordine del giorno agli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene alla Provincia la richiesta dei consiglieri, indirizzata al presidente del consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il consiglio provinciale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni o interpellanze e l'adozione di mozioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 del presente regolamento.

Articolo 23 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

1. I consiglieri provinciali, che ne fanno richiesta, hanno diritto di ottenere notizie e informazioni e di prendere visione e di estrarre copia di tutti gli atti e documenti della Provincia, degli atti e documenti provenienti da altri enti, nonché dei documenti provenienti dai privati. Tale facoltà si estende anche agli enti e aziende dipendenti dalla Provincia. L'esercizio dei diritti suddetti deve avvenire senza creare intralci alla normale attività degli uffici.
2. I consiglieri provinciali possono ricevere dai dirigenti precisazioni, notizie, dati ed ogni ulteriore elemento di chiarimento relativo ad atti o situazioni, purché già sottoposti all'attenzione del presidente della Provincia o della giunta provinciale. Ottenute le informazioni o gli atti e i documenti richiesti, i consiglieri sono tenuti al segreto su di essi nei casi previsti dalla legge oppure per quegli atti temporaneamente dichiarati riservati con provvedimento dirigenziale.
3. I consiglieri provinciali non possono utilizzare gli atti e i documenti per usi privati o, comunque, diversi da quelli istituzionali.
4. Le copie suddette sono esenti dal costo di riproduzione e dall'imposta di bollo, qualora si tratti di documenti rilasciati per le funzioni istituzionali connesse all'espletamento del mandato del consigliere provinciale.
5. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze del funzionamento degli uffici, il presidente della Provincia, di concerto con il presidente del consiglio, stabilisce, di intesa con la conferenza dei capigruppo, le modalità di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

Articolo 24 – Procedura per ottenere la visione o la copia di atti e documenti

1. I consiglieri provinciali nell'espletamento del mandato, per ottenere la visione o copia degli atti e documenti pertinenti, devono farne richiesta scritta al segretario generale.
2. Per non impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, i documenti oggetto di richiesta devono essere concretamente individuati dal richiedente oppure essere individuabili. Pertanto, qualora la richiesta del rilascio dei documenti sia generica o il numero degli atti o documenti sia elevato o vi siano contemporaneamente richieste di accesso da parte dei consiglieri, ovvero il reperimento degli atti o dei documenti richiesti comporti ricerche di archivio che possano intralciare lo svolgimento dell'attività amministrativa, il segretario generale può invitare i consiglieri provinciali a specificare meglio la documentazione richiesta, consentendone la mera visione con il rilascio di copia di quella che presenti effettivo interesse secondo un programma da concordarsi con gli interessati.
3. Le richieste presentate dai consiglieri provinciali per ottenere visione o copia degli atti e documenti, devono essere soddisfatte entro il quinto giorno lavorativo dalla data di ricevimento delle stesse.
4. Relativamente al rilascio di copie di piani, progetti o altri elaborati tecnici, la cui riproduzione richiede costi elevati ed impegno rilevante per i dipendenti, il consigliere può ottenere estratti degli atti predetti.
5. Qualora la richiesta non possa essere soddisfatta, in quanto richiede una ricerca complessa e onerosa per gli uffici, o si tratta di copia di atti voluminosi, il consigliere interessato ne viene informato e gli viene precisato il termine entro il quale riceverà gli atti e i documenti richiesti, o viene concordato con lo stesso come soddisfare le sue esigenze.

6. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non può concretarsi nell'obbligo per la Provincia di svolgere attività di ricerca, di indagine, di elaborazione dei dati o di ricostruzione storica o analitica.
7. Se l'accesso viene negato in quanto la richiesta non è connessa nell'espletamento del mandato consiliare, oppure per altre cause ostative derivanti dagli obblighi di legge, il segretario generale deve motivare il provvedimento di diniego.
8. Contro il rifiuto di esibizione, il consigliere ricorre al presidente della Provincia che, se accoglie il ricorso ordina l'esibizione dell'atto entro una data fissata; qualora ritenga di non accoglierlo, comunica la decisione motivata al consigliere. I consiglieri non possono ritirare di propria iniziativa atti e documenti dagli uffici provinciali e farne copia.
9. I consiglieri hanno, altresì, facoltà di accedere direttamente alle informazioni e alle copie degli atti disponibili tramite il portale informatico dell'amministrazione provinciale.

Articolo 25 - Diritto di esercizio del mandato elettivo, gettone di presenza e rimborsi spese

1. I consiglieri provinciali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti e alle aspettative non retribuite, nonché ai gettoni di presenza e ai rimborsi spesa e indennità di missione, previsti dalla normativa vigente.
2. Ai consiglieri che risiedono fuori dal capoluogo spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a una sola seduta pre-consiliare in preparazione della seduta del consiglio provinciale o della commissione consiliare e a incontri o convegni su invito dell'amministrazione provinciale; il suddetto rimborso spetta, altresì, ai presidenti di commissione consiliare per garantire la predisposizione degli atti necessari da trattare in commissione.
3. Ai consiglieri provinciali, non componenti di commissioni consiliari permanenti, che partecipano alle sedute delle stesse, spetta solo il rimborso delle spese di viaggio.

Articolo 26 – Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere provinciale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Lo statuto disciplina la mancata partecipazione alle sedute consiliari.
3. Gli assessori partecipano ai lavori consiliari e possono relazionare, ma non hanno diritto di voto né concorrono a determinare il numero legale.
4. Il consigliere che interviene alla seduta dopo l'appello o che si assenta definitivamente dall'adunanza deve avvertire il segretario generale perché sia presa nota a verbale.

Articolo 27 – Comportamento degli amministratori e astensioni

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti dell'amministrazione provinciale.
2. Gli amministratori provinciali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente a servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti la provincia, le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
3. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio degli amministratori provinciali, sia dei loro coniugi o ascendenti e discendenti e affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
4. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione

immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione o specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

5. _Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di non partecipare sia alla discussione che alla votazione sull'argomento, in cui sussiste il conflitto di interesse, ma il consigliere interessato può assistere a quanto avviene nella seduta; non può, però, adottare comportamenti concludenti, atti ad interferire sull'andamento e sui contenuti della stessa.
6. I consiglieri provinciali, obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il segretario generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario generale.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Articolo 28 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio provinciale è disposta dal presidente del consiglio secondo le modalità previste dall'articolo 39 dello statuto e quelle di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri provinciali di parteciparvi. Ai soli fini della consegna della convocazione, i consiglieri residenti fuori del territorio provinciale, devono indicare un recapito in un comune della provincia. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza viene convocata d'urgenza. Il consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
4. Nell'avviso deve sempre essere precisato se l'adunanza si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato presso la residenza del consigliere o nel recapito indicato dal consigliere residente fuori provincia a mezzo di un messo notificatore. La convocazione del consiglio provinciale con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare può essere effettuata con procedura elettronica (mediante e-mail), solo nel caso di preventiva richiesta da parte dei consiglieri interessati. Il consigliere richiedente deve dare atto della ricezione mediante e-mail dell'avvenuta consegna elettronica del materiale allegato agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il responsabile del settore "Affari generali e risorse finanziarie" conserverà agli atti la trasmissione delle e-mail di invio e di ricezione.
6. L'avviso di convocazione per le adunanze deve essere consegnato ai consiglieri nel termine previsto dallo statuto.
7. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
8. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione di debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattr'ore prima della riunione, comunicando anche telegraficamente l'oggetto degli argomenti aggiunti.
9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

Articolo 29 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio provinciale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al presidente del consiglio stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo comma 4.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al presidente della Provincia, alla giunta e ai consiglieri provinciali.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni e interrogazioni presentate dai consiglieri provinciali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ne ricorrono le condizioni. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
7. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno della adunanza – inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura del segretario generale, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al presidente del collegio dei revisori dei conti;
 - al difensore civico;
 - ai responsabili dei settori;
 - agli organi d'informazione, stampa e radiotelevisione, che ne presenteranno richiesta.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 30 - Deposito degli atti

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del consiglio se non è stata depositata entro i termini previsti dallo statuto corredata da tutti i documenti necessari e dei relativi pareri previsti dal T.U.E.L. per consentirne l'esame.
2. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Articolo 31 - Adunanze e modalità per la verifica del numero dei presenti e del numero legale

1. Il consiglio provinciale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati alla Provincia, senza computare a tal fine il presidente della Provincia. In seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della Provincia.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal segretario generale e i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente del consiglio dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente del consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello, effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Quando un consigliere, nel corso della seduta, chiede la verifica del numero legale dei presenti, il presidente del consiglio può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Se il consiglio non è in numero legale, il presidente del consiglio sospende la seduta per un tempo non minore di quindici minuti e non superiore a sessanta minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. In caso di sospensione, alla ripresa disposta dal presidente del consiglio, viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti sia inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Articolo 32 – Adunanze pubbliche e adunanze segrete

1. Le adunanze del consiglio provinciale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo comma.
2. L'adunanza del consiglio provinciale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente del consiglio invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente del consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del consiglio, gli assessori e il segretario generale o chi lo sostituisce.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 33 - Ordine della discussione e comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri provinciali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente del consiglio all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente del consiglio deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al presidente del consiglio è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente del consiglio richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare e l'eventuale prosecuzione non viene riportata in verbale.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
7. Durante le sedute, il comportamento dei consiglieri deve essere dignitoso, corretto e improntato al rispetto delle opinioni e della libertà altrui.
8. Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare soltanto atteggiamenti, opinioni e comportamenti istituzionali – politici amministrativi. Va escluso qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali altrui.
9. Qualora un consigliere pronunci parole sconvenienti oppure turbi con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il presidente del consiglio lo richiama nominandolo.

10. Il consigliere richiamato all'ordine, che intende dare spiegazione del suo atto o delle sue parole, può intervenire nel corso della seduta. E' facoltà del presidente del consiglio concedere subito la parola.
11. Se, dopo un secondo richiamo, il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il presidente del consiglio gli toglie la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione e propone l'annotazione a verbale di una nota di biasimo.
12. Il consigliere oggetto di una proposta di nota di biasimo può appellarsi al consiglio che deciderà per alzata di mano sulla validità delle spiegazioni fornite. Se le giustificazioni vengono accolte, la nota di biasimo non sarà riportata a verbale.
13. Se il consigliere non rispetta la decisione del consiglio a conferma della nota di biasimo, il presidente del consiglio può infliggergli la censura, che consiste nell'esclusione dal dibattito consiliare, per il resto della seduta. Il consigliere censurato dal presidente è considerato assente a ogni effetto di legge, non può intervenire nella discussione e nella votazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Se prosegue in comportamenti scorretti tali da impedire il regolare svolgimento della seduta, il presidente può far intervenire la forza pubblica per garantire il prosieguo dei lavori.

Articolo 34 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente del consiglio, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'assistenza della forza pubblica.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente del consiglio e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il presidente del consiglio, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal comma 1, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente del consiglio, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente del consiglio, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Articolo 35 - Interpello di funzionari e consulenti

1. Il presidente del consiglio, per le esigenze della giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala funzionari o dirigenti provinciali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

CAPO V I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Articolo 36 – Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il presidente del consiglio designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve sempre essere rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal presidente del consiglio. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il presidente del consiglio dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente del consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

CAPO VI ORDINE DEI LAVORI

Articolo 37 – Comunicazioni – Interrogazioni e interpellanze

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il presidente del consiglio e il presidente della Provincia effettuano eventuali comunicazioni proprie sull'attività di loro rispettiva competenza o su fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Tali comunicazioni possono avvenire nel corso della seduta quando riguardano fatti rilevanti sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.
2. Sulle comunicazioni non sono ammessi interventi, ad eccezione di eventuali deroghe concesse dal presidente del consiglio.
3. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene esclusivamente nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
4. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
5. L'interrogazione o l'interpellanza letta dal presidente del consiglio, è sinteticamente illustrata al consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato. Conclusa l'illustrazione il presidente della Provincia può dare direttamente risposta all'interrogazione o all'interpellanza o demandare all'assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.
6. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del presidente della Provincia o dell'assessore delegato per materia.
7. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
8. Le interrogazioni o le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

9. Le interrogazioni o le interpellanze, riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
10. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni o delle interpellanze, il presidente del consiglio fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del consiglio provinciale salvo che il consiglio decida la prosecuzione della trattazione delle interrogazioni o delle interpellanze ancora da discutere.
11. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal presidente della Provincia o dall'assessore delegato entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio.
12. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del consiglio provinciale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Articolo 38 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio provinciale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su richiesta del presidente della Provincia o del consiglio o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione. Viene in ogni caso data priorità agli oggetti proposti dalla giunta in attuazione di disposizioni di legge o della programmazione provinciale, salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del presente regolamento.
2. Il presidente della Provincia, il presidente del consiglio, i gruppi consiliari e i singoli consiglieri possono presentare ordini del giorno nel corso della discussione di un determinato argomento, purchè siano ad esso pertinenti; in tal caso il presidente del consiglio li può porre in discussione e li può far votare non appena esaurito l'argomento stesso. Nella relativa discussione possono intervenire solo il proponente e i capigruppo per un tempo massimo di tre minuti ciascuno. Sull'ammissibilità decide il presidente del consiglio e, in caso di disaccordo, lo stesso concederà la parola per tre minuti a un consigliere a favore e uno contro l'ammissibilità, dopo di che il consiglio si pronuncerà seduta stante.
3. Gli ordini del giorno vengono illustrati secondo l'ordine di presentazione, dopo la discussione della deliberazione nel suo complesso.
4. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il presidente ne fissa l'ordine di votazione, dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio, a discrezione del presidente.
5. L'approvazione di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri ordini del giorno, il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
6. Gli ordini del giorno non possono contenere l'argomento oggetto di emendamenti respinti.

Articolo 39 - Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente del consiglio dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente del consiglio ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per una sola volta e per non più di quindici minuti.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Il presidente della Provincia e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti ciascuno.
5. Il presidente della Provincia o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il presidente del consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenute le repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il consiglio, su proposta del presidente del consiglio o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo e il rendiconto di gestione. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere proposti dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento, salvo appello al consiglio qualora la proposta venga contestata anche da un solo consigliere; in quest'ultima ipotesi il presidente del consiglio concederà la parola ad un solo oratore che intende opporsi. Dopo di che si pronuncerà il consiglio seduta stante.

Articolo 40 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene chiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Se la discussione dell'argomento all'ordine del giorno è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con la domanda sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso, la discussione può continuare soltanto se la richiesta sia stata respinta.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare il proponente o uno dei proponenti per non oltre cinque minuti, nonchè un solo consigliere a favore e uno solo contro, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei votanti, con votazione palese.

Articolo 41 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e il suo intervento non può avere una durata superiore a 3 minuti; il presidente del consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente del consiglio decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.

CAPO VII PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – IL VERBALE

Articolo 42 - La partecipazione del segretario o del vice segretario all'adunanza

1. Il segretario generale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni di assistenza giuridico-amministrativa fornendo al presidente del consiglio informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione; interviene solo su invito del presidente del consiglio.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo del segretario generale , il vice segretario partecipa alle adunanze del consiglio provinciale ed esercita le funzioni del comma 1.
3. Il segretario generale può chiedere la parola al presidente del consiglio per esporre chiarimenti giuridici sulla proposta di deliberazione in esame, o su eventuali emendamenti o pareri tecnici, in assenza del responsabile del settore. In tal ultimo caso, se il segretario generale non è in grado, data la complessità della fattispecie sottoposta al suo esame, ad esprimere parere tecnico durante la seduta, la proposta di deliberazione può essere rinviata alla successiva seduta consiliare.
4. Nel caso di assenza del segretario e di sussistenza di uno dei motivi che preclude la presenza del vice segretario, il consiglio provinciale provvede a designare un consigliere che deve assolvere alle funzioni di segretario, limitatamente all'argomento per cui vi è obbligo di astensione.

Articolo 43 - Il verbale delle deliberazioni – Redazione e firma – Registrazione

1. Il verbale è l'atto pubblico che documenta la volontà del consiglio provinciale, espressa mediante le deliberazioni adottate.
2. Alla sua redazione provvede il segretario generale.
3. Il verbale riporta il nome dei presenti e degli assenti, la data e il luogo della seduta, se è pubblica o segreta, di prima o seconda convocazione, la presidenza, chi redige il verbale, le motivazioni, la parte dispositiva della deliberazione, i nomi dei consiglieri, la sintesi dei loro interventi nella discussione e delle dichiarazioni di voto e il numero dei voti favorevoli o contrari. Da esso deve risultare se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto; nelle votazioni palesi dovranno risultare i nomi dei consiglieri che si sono astenuti e di quelli che non hanno partecipato alla votazione, oppure il gruppo di appartenenza.
4. Ogni consigliere può chiedere, seduta stante, che venga inserito nel verbale un proprio determinato intervento, del quale dovrà consegnare lo scritto al presidente del consiglio o al segretario generale, prima del termine della seduta.
5. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal presidente del consiglio e dal segretario generale.
6. Il verbale delle deliberazioni adottate nella precedente seduta, oltre che trasmesso in copia contestualmente all'avviso di convocazione, è depositato a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
7. Quando un consigliere intende richiedere modifiche o integrazioni, le stesse devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
8. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente del consiglio interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il presidente del consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
9. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica.

Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario generale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

10. La seduta viene registrata e quindi gli interventi e le dichiarazioni fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati integralmente.
11. I registri dei verbali e le registrazioni delle sedute del consiglio provinciale sono depositati nell'archivio a cura del segretario generale, anche a disposizione dei consiglieri che ne fanno richiesta.

TITOLO IV LE DELIBERAZIONI

CAPO I LE DELIBERAZIONI

Articolo 44 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo, adottato dal consiglio provinciale, deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Quando il testo della deliberazione proposto, trasmesso ai consiglieri e depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione, senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere provinciale, precisandone i motivi.
3. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito si seguono le procedure previste dall'articolo 45 del presente regolamento.
4. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
5. Le deliberazioni comportanti modifiche o revoche di precedenti si hanno come non avvenute ove esse non facciano chiara ed espressa menzione della modificazione o della revoca.

CAPO II LE VOTAZIONI

Articolo 45 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri provinciali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dal T.U.E.L. o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità o dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che il T.U.E.L. o lo statuto disponga diversamente.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso, da ritenersi non tassativo:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri abbia richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

- d) la votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. L'emendamento si intende approvato, ove ottenga il voto favorevole della stessa maggioranza richiesta per la proposta originale. L'approvazione di un emendamento implica la decadenza degli altri emendamenti, il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
 - e) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti e i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a) per i regolamenti il presidente del consiglio invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di risorse/interventi, presentate dai consiglieri, nel rispetto del vigente regolamento di contabilità. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Articolo 46 - Votazioni in forma palese e per appello nominale

- 1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
- 2. Il presidente del consiglio, dopo aver accertato i consiglieri astenuti e quelli che dichiarano di non partecipare alla votazione, pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima di votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari.
- 3. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza di tre consiglieri scrutatori e la collaborazione del segretario generale, il presidente del consiglio ne proclama il risultato.
- 4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del presidente del consiglio, anche i consiglieri scrutatori.
- 5. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
- 6. Il presidente del consiglio precisa al consiglio, ove necessario, il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
- 7. Il segretario generale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente del consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
- 8. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 47 – Votazioni a mezzo di sistema elettronico

- 1. Le votazioni palesi hanno luogo con sistema elettronico. In caso di mancato funzionamento del dispositivo elettronico si procederà per alzata di mano.
- 2. La chiave di attivazione del sistema elettronico per ciascuna postazione di voto è personale, deve essere utilizzata unicamente dall'interessato ed è conservata a cura del segretario generale della Provincia o suo incaricato.

3. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Il presidente del consiglio dichiara aperta la votazione e dà il tempo necessario ai consiglieri affinché prendano posto davanti alla strumentazione loro assegnata per procedere alla votazione. Dichiarata chiusa la votazione non è più possibile ai consiglieri cambiare espressione di voto e coloro che si trovano altrove perdono il diritto di partecipare alla votazione.

Articolo 48 – Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dal segretario generale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda il nome o i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.
3. E' nulla la scheda contenente un numero maggiore di nominativi rispetto a quelli previsti.
4. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente del consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente del consiglio, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il presidente del consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente del consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
11. Dello spoglio delle schede è redatto verbale firmato dal presidente del consiglio, dagli scrutatori e dal segretario generale, portante il numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti, delle schede valide, nulle, bianche e dei voti assegnati a ciascun candidato.

Articolo 49 - Numero necessario per la validità delle deliberazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio provinciale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto o non partecipano alla votazione, purchè non assenti dall'aula, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta, se la richiedono almeno tre consiglieri, e il consiglio provinciale decide con votazione a maggioranza dei presenti.

5. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente del consiglio conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta, di quello degli astenuti e di coloro i quali non partecipano alla votazione. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti e delle schede bianche e nulle.

TITOLO V NOMINE E DESIGNAZIONI

Articolo 50 – Indirizzi per le nomine di competenza del presidente della Provincia

1. Il consiglio provinciale stabilisce gli indirizzi che il presidente della Provincia dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende o istituzioni.

Articolo 51 - Nomine e designazioni di consiglieri provinciali

1. Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni all'ente, devono far parte consiglieri provinciali, questi sono sempre nominati o designati dal consiglio.
2. Nel caso che il consigliere provinciale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, è pubblicato all'albo provinciale per quindici giorni ed entrerà in vigore alla scadenza di tale periodo.

Articolo 53 – Abrogazioni

1. Il precedente regolamento del consiglio provinciale e delle commissioni consiliari approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 43 del 3 dicembre 1992 e modificato con deliberazioni n. 60 del 18 dicembre 1996, n. 11 del 6 marzo 1997 e n. 22 del 15 aprile 2000, è abrogato.

Articolo 54 – Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal presidente del consiglio ai consiglieri provinciali in carica e inserito nel portale informatico provinciale.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del consiglio provinciale durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il presidente del consiglio dispone l'invio di copia del regolamento al collegio dei revisori dei conti e al difensore civico.

Articolo 55 – Modalità di calcolo

1. Per il calcolo di frazioni indicate nel presente regolamento si applica l'arrotondamento all'unità superiore se il risultato è pari o superiore alla metà dell'unità.

Articolo 56 – Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 8, comma 2, è riferito alla data di approvazione del presente regolamento; i componenti delle commissioni consiliari permanenti, costituite con le disposizioni regolamentari previgenti, decadono da commissari al momento dell'adozione del relativo provvedimento di nomina